

Il Danno da Vacanza Rovinata

Caro amico,

questa guida è stata realizzata dallo Studio legale [Gli Avvocati Associati](#), per



Tieni presente che le informazioni che, di seguito, troverai, sono di carattere generale e, pertanto, Ti invitiamo a considerarle a puro scopo informativo: l'assistenza legale di un Avvocato non può essere sostituita dalla semplice lettura di questa guida.

Considera, inoltre, che in diritto non esistono due casi uguali, ma ogni singola sfumatura può offrire diverse interpretazioni. Se hai un dubbio o, semplicemente, vuoi un parere riguardo un disservizio che hai dovuto subire da un operatore turistico, una compagnia aerea, un albergo, sul nostro sito [un avvocato risponde](#) a tutte le tue domande.

Il "danno da vacanza rovinata" può essere definito come quel danno risentito dal turista per non avere potuto godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di svago e/o di riposo.

Il danno da vacanza rovinata si inserisce nella più ampia problematica del danno non patrimoniale e dei suoi rapporti con il danno patrimoniale.

Ci si riferisce, pertanto, esclusivamente a quel pregiudizio non patrimoniale (non traducendosi in nocumento economico, né in termini di danno emergente né in termini di lucro cessante, se si vuole adottare la concezione classica di danno "patrimoniale"), non corporale e transeunte: figura, quindi, vicina a quella di danno morale.

La norma di riferimento in materia è l'art. 2059 c.c., ai sensi del quale il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge.

La ratio dell'art. 2059 c.c. va ricercata nel suo collegamento con l'art.185 c.p., che ai tempi dell'entrata in vigore del codice civile era l'unica norma che potesse dare un senso alla disposizione in parola. In particolare, l'intento del legislatore era quello di sanzionare in modo particolare e accentuato l'illecito derivante da reato.

Diverse sono le tesi circa la qualificazione del danno da vacanza rovinata:

DANNO PATRIMONIALE

Ai sensi dell'art. 2043 c.c., tale danno, si identifica nella mancata soddisfazione delle "aspettative ricreative" sorte a seguito della stipulazione del contratto di viaggio, e costituendo così un vero e proprio inadempimento di una prestazione, suscettibile di valutazione patrimoniale.

Questa tesi, tuttavia, non è condivisibile: il benessere che ci si aspetta dalla vacanza non può, infatti, configurarsi come una "prestazione" dedotta nel contratto e alla quale è obbligato il venditore: questi infatti è tenuto unicamente ad una puntuale esecuzione degli obblighi specificamente previsti nel contratto di viaggio; altrimenti al viaggiatore sarebbe sufficiente asserire che "non si sia divertito", per configurare un inadempimento della controparte.

DANNO ESISTENZIALE

Ai sensi del disposto art. 2059 c.c., stante che il bene "vacanza" è tutelato all'art. 2 Cost. e sarebbe, pertanto, una di quelle attività nella quale si "svolge la personalità dell'individuo". Anche la Cassazione, pronunciandosi in materia di lavoro, giunge a conclusioni analoghe: il diritto alle ferie non è il mero corrispettivo del lavoro, ma, ai sensi dell'art. 2 Cost., permette di svolgere attività ricreative, di coltivare rapporti familiari ed amicali ecc.; è quindi necessario per lo svolgersi della personalità dell'individuo. Stesso discorso deve quindi ritenersi valido anche per le vacanze, che rappresentano il modo più consueto con il quale viene esercitato il proprio diritto alle ferie.

Il danno da vacanza rovinata è, oggi, risarcibile, nel nostro ordinamento, grazie a due interventi normativi importanti:

Il primo è costituito dalla Convenzione di Bruxelles relativa ai contratti di viaggio in ambito internazionale, ratificata in Italia e quindi ivi pienamente operante; essa stabilisce espressamente la risarcibilità di "qualunque pregiudizio" subito dal viaggiatore.

Il secondo è costituita dalla direttiva 90/314/CEE, attuata in Italia con la legge 11/1995, relativa alla vendita di pacchetti "*tutto compreso*" nel territorio dello Stato.

Nel 2002 tale direttiva è stata oggetto di una sentenza della Corte di Giustizia che ha interpretato le disposizioni relative al risarcimento come comprensive anche del danno da vacanza rovinata.

Giurisprudenza recente

(Tribunale di Monza, sentenza 1617/03)

Chi agisce esclusivamente in proprio non può considerarsi legittimato a richiedere danni non patrimoniali sofferti dagli altri soggetti partecipanti al viaggio/soggiorno che non sono parti attrici del giudizio.

La mancata comunicazione da parte dell'agenzia di viaggi al turista di essenziali circostanze, nel caso di specie l'anticipazione dell'orario del volo, integra gli estremi dell'inadempimento contrattuale, sia ai sensi della disciplina generale dettata in materia dal Codice Civile, sia in applicazione della disciplina dettata dagli artt.13 e 15 della Convenzione di Bruxelles in data 23.4.1970 (ratificata nel nostro ordinamento giuridico con Legge n. 1084/77). A Tale inadempimento consegue la condanna al risarcimento dei danni sofferti secondo i criteri dettati dall'art. 1223 c.c.

E' dubbia e comunque non necessaria la collocazione del danno da c.d. "emozionale di stress" o più semplicemente da c.d. "vacanza rovinata" nell'alveo del danno non patrimoniale disciplinato dall'art. 2059 c.c. Al contrario, al danno per "minore godimento della vacanza" e "per i disagi sopportati dal turista" può essere conferita piena valenza patrimoniale ed effettiva risarcibilità, anche in assenza di ipotesi di reato, proprio in ossequio alla prevista liquidabilità di "qualunque pregiudizio" derivante dall' inadempimento dell'operatore turistico come previsto dall'art.13 Convenzione di Bruxelles del 23.4.1970.

Giudice di Pace di San Pietro Vernotico 13 settembre 2006

L'overbooking è pratica illecita e in quanto contraria ai doveri di buona fede da diritto al risarcimento dei danni sofferti sia economici quali per esempio le spese sostenute per reperire altro biglietto aereo in sostituzione di quello in precedenza prenotato sia esistenziali per il ritardo, per lo stress conseguente all'attesa alla ricerca concitata di una via alternativa più costosa, per l'ansia generata dalla preoccupazione di non rientrare in tempo a casa.

Il giudice di pace di San Pietro Vernotico riconosce il diritto al risarcimento del danno che non limita secondo i parametri di cui all'art. 4 del Reg. CEE n.285/91 ma liquida in via equitativa in assenza di parametri legislativi cui equiparare la lesione.

Non sufficiente il richiamo fatto dalla compagnia aerea alle norme del regolamento interno che non sono state portate a conoscenza del giudicante, non tenuto a conoscerle perché prive di valenza generale.

Giudice di Pace Sant'Anastasia, 10 novembre 2006 n. 2779

Il Giudice di Pace ha riconosciuto un risarcimento del danno perché un passeggero (ed ovviamente tutti gli altri in attesa) non ha avuto notizie circa il volo sul quale avrebbe dovuto imbarcarsi per circa un'ora e mezza.

La motivazione: in ossequio alla carta dei diritti del passeggero emanata dall'ENAC la compagnia aerea deve notificare gli utenti entro l'ora fissata per la partenza e successivamente ogni mezz'ora.

Gentile lettore,

questa guida **può essere** liberamente copiata, distribuita e/o ripubblicata sul tuo sito web a patto di NON modificare in alcun modo i contenuti, il copyright e i links in essa presenti.

➤ **AGGIORNAMENTI**

Per scaricare una eventuale **versione aggiornata** della guida da pubblicare sul tuo sito, CLICCA QUI → <http://online.gliavvocatiassociati.it>

➤ **COPYRIGHT**

Questa guida e' realizzata dallo Studio Legale Gli Avvocati Associati
Clicca qui → <http://online.gliavvocatiassociati.it/chisiamo.html>